

COMUNE DI SGONICO-ZGONIK
SERVIZI SOCIALI

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6/2003.

Art. 1 - Finalità

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione (al netto degli oneri accessori di cui all'art. 9 della Legge 392/78, delle spese condominiali, nonché delle spese sostenute per le utenze domestiche) ed in particolare ai nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente, osservando i criteri dettati annualmente dalla Regione con particolare riguardo per certe categorie di soggetti per cui sono previste azioni di carattere sociale e di sviluppo.

Art. 2 - Destinatari e requisiti per l'ammissione ai contributi

Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione di natura non transitoria per abitazione principale, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non rientrante nelle categorie A/1-A/8-A/9 e regolarmente registrato, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Requisiti soggettivi:

- essere residente nel Comune di Sgonico-Zgonik alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo;
- essere residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. 7/2002 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale;
- essere cittadino italiano;

ovvero

- cittadino comunitario di Stato appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, e loro familiari ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30;
- cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (non inferiore all'anno), ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3;
- essere maggiorenne;
- essere conduttore, nell'anno 2018, di un contratto di locazione di un alloggio privato o pubblico a uso abitativo posto sul territorio regionale, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), regolarmente registrato e per il quale è stata rinnovata annualmente la tassa annuale di registrazione (laddove prevista secondo modalità stabilite al momento della registrazione del contratto), che risulti essere quello di abitazione principale del richiedente;
- essere in regola con il pagamento del canone di locazione relativamente all'anno 2018 o per il periodo dell'anno da cui decorre il contratto di locazione;
- non essere soggetto a procedura di sfratto per morosità o avere un'azione legale in corso per morosità fosse anche di alcune mensilità di canone non versato;
- non aver ricevuto per l'anno 2018 somme da altri Enti finalizzate all'erogazione del contributo di cui al presente bando;
- non essere proprietario, neppure della nuda proprietà, di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevute per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi o quote degli stessi assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Tale requisito deve sussistere in capo al richiedente al momento della presentazione della domanda e deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare del richiedente, così come doveva essere all'anno 2018.

PRECISAZIONI:

Si intende alloggio adeguato alle esigenze familiari l'alloggio che presenta un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti del nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio.

Si intende per alloggio inadeguato o dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco, un alloggio dichiarato non conforme alle norme igienico-sanitarie o tecniche oppure un alloggio non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, qualora il richiedente o un altro componente del nucleo familiare fosse disabile.

Per il nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ed eventualmente dai soggetti, anche non coabitanti, considerati a suo carico IRPEF.

Requisiti relativi al canone e all'indicatore della situazione economica e della situazione economica equivalente:

1. Avere un indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare non superiore a € 31.130,00;
2. Avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a € 16.420,00;
3. L'incidenza del canone di locazione del 2018 sul valore ISE del nucleo deve rispettare i parametri di seguito descritti e cioè:
 - a) per i nuclei con ISEE fino a € 11.150,00 l'incidenza del canone sul valore dell'ISE deve essere pari o superiore al 14%;
 - b) per i nuclei con ISEE maggiore di € 11.150,00 e fino a € 16.420,00 l'incidenza del canone sul valore dell'ISE deve essere pari o superiore al 24%.

Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori ISEE di cui al punto 3 saranno innalzati del 20% (€ 13.380,00 per la fascia a ed € 19.704,00 per la fascia b);

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all'art. 3 del presente bando, la soglia ISE di cui al punto 1 è determinata in € 34.243,00.

Si riportano in sintesi i requisiti economici di cui sopra:

FASCIA	ISE	ISEE per nuclei composti da più componenti	ISEE per nuclei composti da un SOLO componente	Incidenza del canone annuo sul valore ISE
a	fino a € 31.130,00 (€ 34.243,00 per i nuclei con situazioni di debolezza sociale o economica)	Fino a € 11.150,00	Fino a € 13.380,00	Pari o superiore al 14%
b		Tra € 11.150,01 e € 16.420,00	Tra € 13.380,01 e € 19.704,00	Pari o superiore al 24%

Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui al presente bando, il conduttore deve possedere i requisiti al momento della presentazione della domanda, redatta sull'apposito modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fornito dall'Amministrazione.

Art. 3 - Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

Possono beneficiare dell'innalzamento del limite ISE di cui al precedente articolo:

- a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare sia a carico del richiedente e abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) emigrati: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7.

Art. 4 - Determinazione del contributo

L'entità del contributo da corrispondere è determinata dalla maggiore incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sull'indicatore della situazione economica ISE, secondo i seguenti criteri:

- 1) per i nuclei familiari con un ISEE inferiore o uguale a € 11.150,00 il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore ISE fino ad un importo massimo di € 3.100,00;
- 2) per i nuclei familiari con un ISEE inferiore o uguale a € 16.420,00 il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto annuo (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore ISE fino ad un importo massimo di € 2.325,00;
- 3) per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica così come definiti al precedente art. 3 e che non beneficino dell'innalzamento del limite ISE, previsto dall'art. 2, il contributo da assegnare sarà incrementato fino ad un massimo del 25%.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste pervenute, i contributi saranno ridotti e le risorse, saranno destinate in misura proporzionale tra i richiedenti.

Si precisa che il contributo potrà essere erogato anche per periodi di occupazione dell'alloggio inferiori all'anno, con riferimento ai mesi di efficacia del contratto. In tal caso verranno considerate nel calcolo del contributo solamente le frazioni del mese superiori ai 15 giorni e il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

In ogni caso, il contributo assegnato non potrà essere superiore all'ammontare dell'intero canone pagato nell'anno di riferimento.

Si precisa che ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 5/2012 è riservata una quota delle agevolazioni pari al 5% esclusivamente a domande presentate da persone/locatari di età inferiore a 35 anni.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere redatte su apposito modulo che sarà pubblicato sul sito internet comunale (www.comune.sgonico.ts.it). La modulistica potrà essere ritirata anche presso la **sede del Servizio Sociale del Comune di Sgonico-Zgonik** (previo appuntamento telefonico al numero: 040-229101-229150).

Le **domande** dovranno pervenire all'Ente entro la data di **lunedì 13 maggio 2019 alle ore 12.00** presentandole **esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sgonico, Sgonico, 45.**

Il richiedente dovrà **ALLEGARE** alla **DOMANDA** la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- b) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, o della carta o permesso di soggiorno per i soggetti di cui art. del Dlgs. 286/98;
- c) copie delle ricevute di pagamento, o altra documentazione anche bancaria, comprovante l'effettivo pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2018;
- d) in caso di domanda presentata da richiedente disabile o di un componente dello stesso nucleo familiare, o di invalidità superiore ai 2/3 deve essere allegato alla domanda il certificato rilasciato dalla competente A.A.S. attestante il riconoscimento dell'handicap o dell'invalidità;
- e) copia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un Ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale;
- f) eventuale documentazione attestante una delle condizioni di priorità.

Art. 6 - Esclusioni

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando all'art. 5.

In caso di decesso del richiedente, successivo alla presentazione della domanda, il contributo sarà erogato agli eredi.

Art. 7 - Integrazioni e controlli

L'Amministrazione Comunale in sede d'istruttoria potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni o/e l'integrazione di dichiarazioni rese e potrà ordinare esibizioni documentali a supporto della richiesta avanzata.

Il Comune procederà all'effettuazione di controlli di idoneità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte, volti a verificare la veridicità dei dati dichiarati in sede di presentazione della domanda.

Qualora dal controllo dovessero emergere irregolarità o dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale provvederà a segnalare le stesse alle autorità competenti, per le conseguenti sanzioni amministrative o penali, così come previste dall'art. 496 del c.p. e dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di essere informato che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal predetto Regolamento UE ed esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431 dd. 09/12/1998 e s.m.i., al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 e s.m.i., alla L.R. 6/2003 e s.m.i., alla L.R. 18/2009 s.m.i. nonché a tutta la normativa vigente in materia.

Sgonico-Zgonik, 05.04.2019

La Resp. di P.O. dei Servizi Amm. e Demogr.
f.to dott.ssa Tania BRATOS